ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIPERSONALE REPUBBLICA ITALIANA

L'anno	il giorno	Le stidté con	del mese di	In En
presso	_ Innanzi a me	Notaio in Enna	a, con studio ivi alla \	/ia
iscritto al Ruolo	del Collegio Notarile dei Dist	retti Riuniti di En	na e Nicosia,	
è presente:		ing" e parcanto		
-il Sig	, nato a il	_, il quale dichiara	a di intervenire al pre	esente atto nella qualità
Presidente del	Consiglio di Amministrazion	e e legale rappr	esentante della soc	ietà consortile per azio
denominata "S	OCIETA' PER LA REGOLAMEN	NTAZIONE DEL SE	RVIZIO DI GESTIONI	RIFIUTI A.T.O. 6 - ENN
SOCIETA' CONS	SORTILE PER AZIONI", con se	ede in Enna alla	Piazza Garibaldi n.2	, ove, per la carica, es
comparente è d	domiciliato; capitale sociale 1	20.000,00 (cento	ventimila virgola zer	o zero), versato, per con
dichiaratomi d	lal comparente per Euro	42.441,58 (quai	rantadue mila quattro	centoquarantuno virgo
cinquantotto) e	e suddiviso in n.120.000 (cer	ntoventimila) azi	oni del valore di Eu	ro 1,00 (uno virgola ze
zero) cadauna	; C.F., partita iva e nume	ro di iscrizione	presso il Registro	delle Imprese di Enn
01201410865;	R.E.A. n.:EN-67877; al present	te atto autorizzat	o giusta delibera del	C.d.A. in data
e giusta deliber	a dell'assemblea dei soci in da	ata		
La suddetta soc	cietà, nel prosieguo del prese	nte atto e nelle a	allegate norme di fur	nzionamento sarà indica
anche come "so	ocietà partecipante" o "Ente a	affidante".		
E' altresì prese	nte il signor (soggetto che ri	coprirà la carica	di amministratore),	al solo fine di rendere
dichiarazione d	i cui appresso.			
Dell'identità pe	rsonale dei suddetti compare	enti io Notaio son	o certo.	
II sig,	nella spiegata qualità, mi ric	hiede di ricevere	e il presente atto co	n il quale stipula quan
segue.	turrentale e comunque con è			
		ARTICOLO 1		
Ai sensi e per	gli effetti dell'art.2463 c.c., I	la società consor	tile per azioni deno	minata "SOCIETA' PER
REGOLAMENTA	ZIONE DEL SERVIZIO DI GE	STIONE RIFIUTI	A.T.O. 6 - ENNA SC	OCIETA' CONSORTILE PI
AZIONI", con	ne sopra rappresentata,	costituisce	una società a	responsabilità limita
denominata	ivo o brincipale della società	e combitque in s		
		ARTICOLO 2		
La società ha se	de nel Comune di Enna Piazza	a Garibaldi n. 1 –	c/o già sede della S.I	R.R. Enna Provincia ATP
Ai soli fini dell'i	scrizione nel Registro delle In	nprese la compa	rente, come sopra ra	ppresentata, dichiara cl
l'indirizzo attua	le della società è stabilito	zne, al fudziona	henn sadi mpasti	Λ
		ARTICOLO 3		1



- 3.1. La società svolge le seguenti attività economiche che costituiscono l'oggetto sociale:
- a) la realizzazione e/o la gestione di impianti, in dotazione e/o in gestione alla SRR, connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore;
- b) le attività inerenti i servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di manutenzione del verde pubblico, la bonifica dei siti inquinati e attività connesse alla produzione di energia e risparmio energetico in aderenza ai PAES;
- 3.2. Le attività ed i servizi sopra analiticamente indicati saranno affidati alla società in forma diretta, secondo il modello del c.d. "in house providing" e pertanto senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
- 3.3. La società dovrà esercitare le suddette attività, secondo il modello "in house providing" prevalente (sia qualitativamente che quantitativamente) in favore della società partecipante e nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente affidante secondo le norme vigenti in materia.
- 3.4. L'esercizio di attività e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dall'Ente affidante; ovvero al di fuori del territorio di competenza dell'Ente affidante secondo le norme vigenti in materia, potrà essere svolto, previa approvazione da parte dell'Ente affidante, esclusivamente nei limiti in cui essi non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento diretto.

Le attività svolte secondo stabilito nel presente punto 3.2 dovranno pertanto avere carattere accessorio rispetto alle attività indicate al precedente punto 3 e non devono in ogni caso determinare una significativa presenza della società sul mercato, dovendo tendenzialmente rivestire carattere strumentale rispetto alle attività principali.

- 3.5. La Società potrà inoltre eseguire ogni altra attività, anche di commercializzazione, che risulti attinente o connessa alle attività di cui sopra.
- 3.6. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari che dovessero risultare utili ed inoltre potrà, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, compiere operazioni finanziarie e mobiliari; concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali; assumere sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso o affine al proprio, costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con terzi, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della società, e comunque in via strumentale rispetto all'oggetto sociale.
- 3.7. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dell'Ente affidante, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

ARTICOLO 4

1



La società avrà durata sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in Euro € 10.050,00 (diecimilacinquanta/00€).
Ad integrale sottoscrizione del capitale sociale, l'unico socio, come sopra rappresentato, conferisce la
somma di Euro corrispondente al 100% (cento per cento) de
capitale sociale.
ARTICOLO 6
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2015.
ARTICOLO 7
La società è amministrata da un amministratore unico che viene nominato, per la durata di tre anni, nella
persona di
L'amministratore testè nominato, come sopra rappresentato, accetta la carica e dichiara di non trovarsi ir
alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.
Ad esso spetteranno, in conformità a quanto previsto dall'allegato statuto, tutti i poteri di amministrazione
e rappresentanza, ordinaria e straordinaria, della società. Lo stesso avrà facoltà di compiere tutti gli atti che
riterrà necessari e/o opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali.
ARTICOLO 8
Ai sensi dell'art.2463, 4° comma c.c., come modificato dal D.L. 28 giugno 2013 n.76, convertito dalla Legge 9
agosto 2013 n.99, il 100% (cento per cento) del capitale sociale, pari ac
Euro viene versato all'organo amministrativo, che, nella
persona del signor che come sopra nominato
ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, a mezzo assegno circolare non trasferibile di pari importo
n emesso in data odierna dalla
Banca Agenzia di all'ordine de
signor
L'amministratore viene autorizzato a procedere, una volta effettuata l'iscrizione nel competente Registro
delle Imprese, al versamento del suddetto assegno circolare in un conto corrente bancario intestato alla
società.
ARTICOLO 9

L'amministratore testè nominato viene autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità, previa deliberazione dell'assemblea sociale.

40

Per quant'altro non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nell'allegato statuto le parti rinviano alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.11

e spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società e si quantificano approssimativamente
n EuroDGM/ACCIACISCICIDL88GFALDEUL& SCICIFFÀDSGGEFFO
l'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme sul funzionamento allegate al
presente atto sotto la lettera "A"
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte
completato a mano da me notaio su n fogli per facciate e quanto fin qui della e da me letto,
unitamente all'allegato, ai comparenti che, interpellati, lo approvano.

9

ef e



STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITÀ LIMITATA

TITOLO I: DENOMINAZIONE - PRINCIPI GENERALI - SEDE -DOMICILIO SOCI - DURATA DELLA SOCIETÀ - OGGETTO

Art.1

- 1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata_____
- 1.2. La società costituita è assoggettata alla attività di direzione e coordinamento da parte dell'unico socio, società consortile per azioni denominata "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. 6 ENNA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI".
- 1.3. La società è ad intero capitale pubblico ed è costituita al principale fine di consentire all'unico socio il perseguimento dello scopo avente ad oggetto una gestione economica, efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.
- 1.4. Stante la natura e gli scopi della società, alla stessa possono partecipare solo Enti pubblici locali al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.
- 1.5. Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati, né a mezzo della cessione di quote; né a mezzo di operazioni di aumento del capitale; né, comunque, a mezzo di operazioni societarie, di qualunque natura e specie, in esito alle quali la società venga ad essere partecipata da soggetti privati.

Art.2

La società ha sede legale nel Comune di Enna Piazza Garibaldi n. 1 – c/o già sede della S.R.R. Enna Provincia ATP 6.

Con decisione dei soci potranno essere istituite o soppresse una o più sedi secondarie. Il trasferimento della sede legale o delle eventuali sedi secondarie nell'ambito del medesimo Comune dev'essere stabilito con decisione dell'organo amministrativo e non comporta modifica dello statuto.

L'Organo Amministrativo potrà istituire, previ gli adempimenti di legge, filiali ed agenzie, ma unicamente nei Comuni facenti parte del territorio in cui opera.

Art.3

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o scioglimento anticipato da parte dell'Assemblea dei soci.

Art.4

La società svolge le seguenti attività economiche che costituiscono l'oggetto sociale:

a) la realizzazione e/o la gestione di impianti, in dotazione e/o in gestione alla SRR, connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore;

W

1

ag. 40

b) le attività inerenti i servizi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, servizi di manutenzione del verde pubblico, la bonifica dei siti inquinati e le attività connesse alla produzione di energia e risparmio energetico in aderenza ai PAES;

Le attività ed i servizi sopra analiticamente indicati potranno essere affidati alla società in forma diretta, secondo il modello del c.d. "in house providing" e pertanto senza previa gara, nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

La società dovrà esercitare le suddette attività, secondo il modello "in house providing" prevalentemente (sia qualitativamente che quantitativamente) in favore della società partecipante e nell'ambito del territorio di competenza dell'Ente affidante secondo le norme vigenti in materia l'esercizio di attività e servizi in favore di soggetti terzi, ossia diversi dall'Ente affidante; ovvero al di fuori del territorio di competenza dell'Ente affidante secondo le norme vigenti in materia, potrà essere svolto, previa approvazione da parte dell'Ente affidante, esclusivamente nei limiti in cui essi non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento diretto.

La Società potrà inoltre eseguire ogni altra attività, anche di commercializzazione, che risulti attinente o connessa alle attività di cui sopra.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari che dovessero risultare utili ed inoltre potrà, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, compiere operazioni finanziarie e mobiliari; concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali.

La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dell'Ente affidante, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE — QUOTE

Art.5

- 5.1. Il capitale sociale è di Euro 10.050,00 (diecimilacinquanta/00€)
- 5.2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia.

- 1. Salvo diversa determinazione dell'assemblea, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.
- 2. La società potrà anche assumere finanziamenti da parte del socio unico con obbligo di rimborso nei limiti previsti dalla legge.

40

3. La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione del socio unico.

TITOLO III: CONTROLLO ANALOGO

- 7.1. Al fine di garantire l'effettiva sussistenza del requisito del cd. controllo analogo, il presente articolo disciplina le forme di controllo esercitate complessivamente dall'Ente affidante nei confronti della società, e costituisce clausola di riferimento per il rapporto tra Ente affidante e Società.
- 7.2. Spettano all'Ente affidante i seguenti poteri:
- a) il potere di adottare atti di indirizzo vincolanti per l'Organo Amministrativo della società, ovvero indicare le condizioni in presenza delle quali l'Organo Amministrativo può porre in essere determinate attività ritenute di particolare rilievo da parte dell'Ente Affidante stesso;
- b) il potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata e dei Centri di Raccolta (unitamente ai Comuni nel cui territorio insistono), nonché sulla gestione complessiva della Società stessa;
- c) il potere di elaborazione e modifica degli «schemi tipo» di contratto di servizio/convenzione di gestione;
- d) l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari della società predisposti dall'organo amministrativo. A tal fine l'organo amministrativo è tenuto a presentare all'Ente Affidante i piani strategici, industriali e finanziari (di seguito semplicemente "piani") entro il termine di giorni sette dalla loro predisposizione. L'Ente Affidante, nel caso in cui ritenga di non approvare i suddetti piani, ne indicherà le ragioni all'Organo Amministrativo e lo inviterà ad adottare i nuovi piani sulla base di indicazioni vincolanti. I suddetti provvedimenti dell'Ente Affidante dovranno essere adottati (e comunicati all'Organo Amministrativo) entro il termine di giorni trenta dalla presentazione dei piani da parte dell'Organo Amministrativo come sopra disciplinata. Entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione dei provvedimenti dell'Ente Affidante all'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a predisporre i nuovi piani sulla base delle direttive vincolanti indicate dall'Ente Affidante. Entro il termine di giorni sette dalla predisposizione dei nuovi piani l'Organo Amministrativo è tenuto a presentarli all'Ente Affidante al fine delle verifica della loro rispondenza ai provvedimenti suddetti;
- e) la verifica periodica dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio affidato e indicazione dei miglioramenti del servizio da effettuare a seguito delle attività di monitoraggio;
- f) il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo al riguardo altresì dei poteri di supervisione e coordinamento, di poteri ispettivi e di informazione;
- g) il controllo e l'approvazione sui conti annuali del gestore (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte di quest'ultima);



- 7.3. È istituito, presso l'Ente affidante, un apposito Comitato di Controllo analogo composto da tre sindaci, non facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente affidante e da un componente del collegio sindacale dell'ente affidante.
- 7.4. A detto Comitato è affidato:
- a. l'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché a quello contestuale e posteriore, mediante relazione al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dell'Ente Affidante, ai fini dell'adozione, da parte dei rispettivi organi, di eventuali atti di indirizzo vincolanti;
- b. la verifica dell'esatta esecuzione da parte del gestore degli atti di indirizzo, segnalando eventuali violazioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte dell'Ente affidante;
- c. il potere di effettuare audizioni degli organi della società.

Art.8

- 8.1. La gestione dei servizi affidati alla Società dall'Ente affidante viene disciplinata mediante apposito contratto di servizio, che disciplinerà le modalità di controllo nei confronti della Società da parte dell'Ente affidante, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge.
- 8.2. L'Ente affidante resta titolare di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la Società dovrà realizzare.

- 9.1. Al fine dell'esercizio da parte dell'Ente affidante dei poteri di cui ai precedenti articoli e salvo quanto ivi previsto, la Società ha l'obbligo di far pervenire all'Ente affidante, i seguenti documenti almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:
- a) bilancio di esercizio e budget con le relative relazioni;
- b) i piani strategici, industriali e finanziari e gli altri documenti previsionali e programmatici;
- c) organigramma, assetto organizzativo, piano annuale delle assunzioni dei dipendenti e delle collaborazioni;
- d) programmi e linee di sviluppo dell'attività;
- e) modelli di qualità;
- f) modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale;
- g) la relazione di commento dell'organo amministrativo che illustra e motiva:
- -le singole operazioni previste nel bilancio d'esercizio e nel piano gestionale annuale, (che illustra);
- -le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano gestionale annuale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;

90. 40

h) le proposte di delibera di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria nonché in generale gli atti, i dati e i documenti, in formato elettronico e/o cartaceo, eventualmente richiesti ai fini dell'esercizio del controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi;

i) ogni altra documentazione ritenuta opportuna e necessaria.

- 9.2. La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire all'Ente affidante di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo del gestore.
- 9.3. Pertanto tali documenti possono essere sottoposti all'approvazione degli organi del gestore solo dopo essere stati preventivamente esaminati e approvati dall'Ente affidante.
- 9.4. Entro cinque giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, l'Ente affidante, sui sopraelencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti o richiedere chiarimenti e/o integrazioni. In tale ultimo caso potrà rendersi necessario il rinvio della seduta per l'approvazione da parte della Società e al fine di consentire l'invio dell'atto di indirizzo entro i successivi dieci giorni.
- 9.5. L'Ente affidante verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai Bilanci e dai Piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come da essi approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.
- 9.6. L'Ente affidante ha accesso agli atti della Società nonché all'esercizio di ogni potere ispettivo diretto e concreto al fine dell'esercizio del cd. Controllo analogo.

Art.10

- 1. Sono organi della società:
- -l'Assemblea
- -l'Amministratore Unico (l'Organo Amministrativo);
- -l'Organo di Controllo;

- 11.1. Il socio unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto (ed in particolare i poteri relativi al c.d. controllo analogo come sopra disciplinati), nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
- 11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art.2479, comma 2, c.c., e comunque:
- a. l'approvazione, previa delibera dell'Ente affidante, del bilancio e della distribuzione degli utili;
- b. la nomina e la revoca dell'amministratore unico;
- c. l'approvazione dell'organigramma aziendale e dell'assetto organizzativo con istituzione di eventuali direttori, con determinazione durata, incarico e funzioni;

- d. 40
 - d. la nomina del revisore dei conti e del Collegio sindacale e del presidente del Collegio sindacale, ove obbligatori o se nominati;
 - e. le modifiche del capitale sociale;
 - f. le modifiche dello Statuto;
 - g. lo scioglimento anticipato della Società, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - h. le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487, comma 1, Cod. Civile;
 - i. la definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
 - j. l'approvazione, previa delibera dell'Ente affidante, del documento programmatico annuale sulla base del quale si svilupperà l'azione societaria e del collegato piano degli investimenti e di quello di assunzione del personale;
 - k. l'autorizzazione all'organo amministrativo a compiere le prestazioni a garanzia, le fidejussioni e le concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili, l'acquisto, la vendita e l'acquisizione a patrimonio a qualsiasi titolo di beni immobili, assunzione e concessione di prestiti e/o finanziamenti.

Tutte le decisioni del socio di cui alla lettera a, b, d, e, f, h, i, debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Le decisioni di cui alle restanti lettere possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero anche con atto scritto del socio, e ove necessitino di esecuzione da parte dell'organo amministrativo, saranno da queste eseguite in conformità alle iscrizioni ed agli indirizzi in quella sede eventualmente impartiti.

Art. 12

- 1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.
- 2. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante spedizione a ciascuno dei soci, all'indirizzo risultante dal libro soci, agli amministratori ed ai Sindaci, se nominati, di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio e-mail o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima di quello dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'assemblea sarà valida, comunque riunita, qualora ricorrano i seguenti presupposti:- sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale;

- tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, siano presenti od informati della riunione;
- nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
- 3. Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona anche non socia, purché non amministratore o sindaco o dipendente della società, né dalle società da essa eventualmente controllate,

né dagli amministratori o sindaci o dipendenti di queste, né a professionisti esterni con rapporto di

né dagli amministratori o sindaci o dipendenti di queste, né a professionisti esterni con rapporto di consulenza o rapporti economici in essere con la società. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

- 4. L'assemblea regolarmente convocata è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale. L'assemblea delibera, in ogni caso, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale.
- 5. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio d'amministrazione. In caso d'assenza od impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del consiglio d'amministrazione, la presidenza dell'assemblea è assunta dal Vice Presidente del consiglio d'amministrazione, se nominato, o da altra persona a ciò designata dall'assemblea medesima.

L'assemblea provvede inoltre alla nomina del segretario che potrà anche essere scelto tra persone estranee alla società.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare che questa sia legalmente costituita ed atta a deliberare, per dirigere e regolare la discussione.

6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio che, comunque, dev'essere riportato nel libro delle decisioni dei soci.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Art.13

- 1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata al socio unico, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dall'amministratore unico. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.
- 2. Le decisioni adottate ai sensi del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo, indicando la data di trascrizione. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni dei soci.

Art.14

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dal socio unico ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., e in possesso di adeguate e specifiche competenze manageriali adeguatamente comprovate.

2. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., nonché nelle condizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla vigente normativa di settore.

- 3. L'Amministratore unico dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina. In mancanza di fissazione di un termine, il medesimo dura in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla sua nomina.
- 4. Nel caso che per dimissioni o per altre cause, venga a mancare l'Amministratore, il socio unico provvederà alla nomina di un nuovo amministratore.
- 5. L'Amministratore è revocabile dal socio in qualunque momento sia venuto meno il rapporto fiduciario.
- 6. In ogni caso, lo *status*, anche economico, dell'Amministratore unico è interamente assoggettato alle norme previste per le società a partecipazione pubblica e determinato dall'assemblea al momento della nomina
- 7. Si applica all'Amministratore unico il divieto di cui concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile.

Art.15

- 1. L'organo amministrativo gestisce la Società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le materie riservate alle decisioni dell'Assemblea.
- 2. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'Amministratore, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione sono in ogni caso di competenza dello stesso.

Art.16

- 1. La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta all.'Amministratore unico che ha facoltà di nomina del direttore generale, determinandone i poteri.
- 2. Al direttore generale, se nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dall'organo amministrativo e dal socio unico.

- 1. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.. Negli altri casi il controllo contabile può essere affidato ad un revisore.
- 2. Il Collegio sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dal socio, il quale designa anche il presidente.
- 3. I sindaci o il revisore durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 4. I sindaci ed il revisore sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci e del revisore è stabilito dal socio all'atto della nomina.
- 5. Delle attività dell'organo di controllo si dovrà compilare verbale da trascrivere nel libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.
- 6. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Art.18

- 1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c. nonché nelle condizioni previste dal D. Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla vigente normativa di settore.
- 2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'art.2399 c.c.

Art.19

- 1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione del socio. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
- 2. In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo.
- 3. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
- 4. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art.20

- 1. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.
- 2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
- 4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee. 5. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO IV: BILANCIO E UTILI

- 1. Gli esercizi sociali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il 3I (trentuno) dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.
- 2. Il bilancio deve essere presentato al socio unico mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.
- 3. Il bilancio con le allegate relazioni è altresì trasmesso all'Ente affidante almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea di sua approvazione

40 ON OC 4.

4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO V. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.22

- 1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 2. Il socio determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, inviando la documentazione relativa, almeno quindici giorni prima, all'Ente affidante ai sensi del presente Statuto.
- 3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.
- 4. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione del socio, previo parere all'Ente affidante.

Art.23

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

